



Tribunale Ordinario di Modena

Procedura Esecutiva **n.2117/2024 R.G.E.Mob**

promossa da:

CREDITORE PROCEDENTE

contro

DEBITORE ESECUTATO

VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Oggi 17/12/2025, dinanzi al G.E dott. Giulio Zanfanti

in collegamento audiovisivo a distanza e mezzo dell'applicativo teams, ai sensi dell'art.127-bis c.p.c.

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.

I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Sono comparsi:

per il precedente l'avv. GIANLUCA RUBINATO che chiede disporsi la vendita del compendio pignorato al valore di stima.

Nessuno è presente per il debitore.

Il Giudice dell'Esecuzione,
ritenuto opportuno dar corso alle operazioni di vendita ai pubblici incanti, a mezzo di istituto specializzato;
visti gli art.2471 cc, 534 cpc ed il regolamento ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie approvato con DM n°109 del 11 febbraio 1997;



- 1) DISPONE la vendita ai pubblici incanti delle quote della società pignorate in danno del titolare rappresentative del 50% del capitale sociale incaricando a tal fine l'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena, che è contestualmente nominato custode delle cose pignorate in luogo del precedente;
- 2) STABILISCE che tale vendita venga effettuata il giorno 17 FEBBRAIO 2026 alle h.15,30 presso la sede dell'Istituto, in Modena, viale Virgilio 42;
- 3) FISSA in €38.750,00 il prezzo di apertura dell'incanto. Ove le quote restino invendute, l'IVG dovrà fissare nuovi incanti ad un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente (art.538 cpc);
- 4) DISPONE che l'IVG verifichi previamente la libera trasferibilità della partecipazione; in caso negativo dando atto, nell'avviso di vendita, della possibilità che la vendita resti priva di effetto, ove la società presenti un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione;
- 5) DISPONE che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena provveda alla pubblicità ex art. 490 co.I c.p.c. nonché art.490 co.II c.p.c. nei casi obbligatori per legge, nonché, in ogni caso, alla pubblicazione sui siti internet www.ivgmodena.com e www.astagiudiziaria.com e, nel solo caso di espropriazione di quote per un valore superiore ad €25.000,00, anche sul sito internet www.entitribunali.kataweb.it.
- Dispone, inoltre, che possa adottare ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea per la maggiore conoscenza della vendita (art. 18 reg.) purché –se gravata di costi ulteriori superiori ad €300- previamente concordata con il creditore procedente, tenuto ad anticipargli le relative spese a sua semplice richiesta;
- 6) AUTORIZZA l'Istituto a prelevare dal ricavato della vendita il proprio compenso, determinato nella misura stabilita nell'all.1) del regolamento, in relazione all'art.32 dello stesso; nonché l'eventuale compenso per l'attività di custodia, che –essendo l'attività in questione irriducibile a quelle elencate dagli artt.4 ss del DM n°80 del 15 maggio 2009- va anch'esso determinato nella misura stabilita nell'all.1) del regolamento, in relazione all'art.37 dello stesso, quale custodia esercitata nei locali dell'Istituto, fatto salvo il limite generale fissato dall'art. 4 co.3° del DM n°80 del 15 maggio 2009;
- 7) DISPONE che il creditore procedente provveda entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell'I.V.G.:
- alla creazione di un fondo spese a favore dell'IVG secondo quanto previsto dall'all.1 del regolamento, in relazione all'art.31 dello stesso,
- al versamento dalla somma di €50,00 necessaria per la realizzazione della pubblicità (art. 18 D.M. 109/97)
- al versamento anticipato ed integrale del contributo previsto all'art. 18 bis DPR 115/2002 da conteggiarsi per ogni lotto e per primi tre tentativi di vendita autorizzando fin da ora a richiedere al precedente nuovi versamenti per successivi altri tre tentativi qualora si dovesse procedere ad ulteriori esperimenti di vendita, salvo richiesta del creditore procedente di fissazione di udienza.
- In caso di inottemperanza alla richiesta di versamento e di rimessione al G.E. degli atti da parte dell'I.V.G., verrà concesso un solo ulteriore termine per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il quale non consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte idonea a giustificare un provvedimento di improseguibilità; in ogni caso, non si procederà alla vendita in mancanza dei versamenti predetti (anche ai sensi degli artt. 22 e 31 del D.M. 109/97).
- 8) DISPONE che:



a) in caso di libera trasferibilità della partecipazione, il prezzo ricavato dalla vendita, da corrispondersi all'atto dell'aggiudicazione maggiorato dei costi del trasferimento che si pongono a carico dell'acquirente, detratto il compenso come sopra dovuto all'IVG, sia depositato entro 48 ore in libretto da accendersi presso primario Istituto di credito a sua scelta, con intestazione in favore di "Tribunale Modena, procedimento esecutivo n° quello di cui in epigrafe RG Es. Mob." e vincolato all'ordine del giudice;

b) ove la partecipazione non sia liberamente trasferibile, il prezzo ricavato dalla vendita, da corrispondersi all'atto dell'aggiudicazione maggiorato dei costi del trasferimento che si pongono a carico dell'acquirente, detratto il compenso come sopra dovuto all'IVG, sia come sopra depositato entro 48 ore dall'inutile decorso di dieci giorni dall'aggiudicazione;

c) nel caso sub b), ove la società presenti entro dieci giorni dall'aggiudicazione un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, analogamente maggiorato dei costi di trasferimento, la vendita andrà perfezionata in favore di costui, con pari modalità di documentazione e deposito. In tal caso, l'Istituto provvederà senza indugio a restituire all'originario aggiudicatario l'intero importo corrisposto per la vendita rimasta priva di effetto;

9) DISPONE sin d'ora che, avvenuto il versamento del prezzo e divenuta definitiva la vendita, l'IVG consegnerà all'aggiudicatario la documentazione attestante il trasferimento –ovvero il processo verbale di aggiudicazione, con attestazione dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo e la definitività della vendita, unitamente alla presente ordinanza, affinché l'aggiudicatario a propria cura e spese proceda al deposito telematico, presso il Registro delle Imprese nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla legge, ivi compreso la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori alla vendita stessa, concernenti il bene;

A tal fine, si dà espressamente atto che l'IVG, quale incaricato della vendita delle cose pignorate, riveste la qualità di pubblico ufficiale (ex multis, Cass. Pen., sez.VI, sent. n°3872 del 14 ottobre 2008), ed è dunque, ex art. 18 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), abilitato al rilascio ed all'autenticazione delle copie di atti e documenti direttamente formati, fin quando i relativi originali non vengano consegnati in cancelleria in attuazione di quanto disposto al successivo punto 10) o in forza di specifiche disposizioni di legge;

10) Entro sette giorni dal compimento delle suddette operazioni, provvederà a depositare in cancelleria il libretto, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di vendita;

11) DISPONE che, in caso di estinzione del processo esecutivo, il compenso all'IVG, nella misura stabilita nell'all.1) del regolamento, in relazione all'art.33 dello stesso, sia a carico del creditore procedente;

12) RISERVA all'esito di fissare l'udienza per la comparizione delle parti finalizzata alla distribuzione od assegnazione delle somme ricavate dalla vendita, ovvero alla prosecuzione della procedura in caso di mancata esecuzione della vendita.

DISPONE, inoltre, che il creditore procedente notifichi la presente ordinanza alla società indicata in premessa, ex art. 2471 co.2° c.c.

Si comunichi all'IVG.

il Giudice dell'Esecuzione
G.O.T. Dott. Giulio Zanfanti



